

Codice A1814A

D.D. 17 marzo 2016, n. 619

Autorizzazione idraulica n. 1518 per l'esecuzione di opere di difesa nel corso d'acqua denominato rio Lucchera, a salvaguardia dell'attraversamento in sub alveo del metanodotto esistente denominato "Poirino-Chivasso DN(26)" tronco 2 "Mombello di Torino-Casalborgone", attraversamento n. 2, in Comune di Berzano San Pietro (AT). Richiedente: SNAM RETE GAS S.p.A..

Con nota ns. prot. n° 156 del 10/02/2016 (ns. prot. n.6623 del 12/02/2016), la società SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI)- Piazza Santa Barbara 7 ed uffici in Torino, C.so Taranto 61/A, ha richiesto l'autorizzazione idraulica per l'esecuzione di opere di difesa nel corso d'acqua denominato rio Lucchera ricadente nel territorio comunale di Berzano San Pietro (AT), al fine di stabilizzare la sezione di deflusso del rio (che nel tratto in esame presenta alcune erosioni nel fondo alveo e nelle sponde) e salvaguardare la sicurezza d'esercizio del metanodotto in sub alveo che lo attraversa, conformando lo stesso alla normativa vigente in materia.

Le opere in corrispondenza dell'attraversamento n. 2 verranno realizzate in località Valle Ochera e interesseranno le particelle catastali n. 233, 234, 235, e 270 - foglio 1 del Comune di Berzano San Pietro (AT).

In sintesi sono previste le seguenti categorie di lavori:

- taglio della vegetazione interferente e pulizia di fondo alveo e delle sponde;
- scavo sino al raggiungimento di substrato compatto;
- realizzazione di rivestimento spondale e di fondo alveo mediante massi di cava avente pezzatura minima di 0,50 mc; tale rivestimento avrà estensione complessiva di 45 ml e si estenderà da una sponda all'altra per la larghezza variabile da 8,00 a 10,00 m.

Sono inoltre previsti lavori di ripristino delle aree manomesse dagli scavi, di riprofilatura e di ripristino della sezione idraulica del corso d'acqua nel tratto interessato dai lavori.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 113, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Calvi Piero con ufficio tecnico in S. Agata Fossili, (AL) e iscritto al Collegio Provinciale Geometri di Alessandria al n. 1383, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, per 15 giorni consecutivi, presso il Comune di Berzano San Pietro (AT), senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 22/02/2016 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Lucchera, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera, in particolar modo con restringimento della stessa;
- i tratti di sponda, in corrispondenza della difesa spondale, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione.

Vista l'autorizzazione idraulica rilasciata in via provvisoria, per l'attraversamento in sub alveo del rio Lucchera con tubazione DN 650 (26") per il tratto di metanodotto "Poirino - Chivasso" Tronco 2 Mombello di Torino - Casalborgone, dalla Regione Piemonte - Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Asti con nota prot. n. 3841 del 22/12/1986;

vista la D.D. n. 561 del 24/03/2009 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione Piemonte e la SNAM RETE GAS S.p.A. per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico (convenzione rep. n. 14364 del 16/04/2009);

vista la D.D. n. 704 del 21/03/2012 di questo Settore Regionale di rilascio della concessione demaniale (cod. ATSME 4/c) ;

considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione della sponda e di salvaguardia del tratto di metanodotto, si ritiene che per tali opere, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone, fermo restando l'osservanza da parte della SNAM RETE GAS S.p.A. richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e Regolamento Regionale n. 2/R del 04/04/2011

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, la SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in san Donato Milanese (MI)- Piazza Santa Barbara 7 ed Uffici in Torino, C.so Taranto 61/A ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- Ai sensi dell' art. 12 L.R. n. 37/2006 s.m.e i. e della D.G.R. n. 72-13275 del 29.03.2010 e modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17.05.2011 -allegato A "Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere ed interventi sugli ambienti acquatici"- il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti, con nota n. 7570/A1814A, del 18/02/2016 ha provveduto ad informare il competente Ufficio Caccia, Pesca e Tartufi-Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Asti che a sua volta con nota n. 6323 del 14/03/2016 (ns. prot. n. 11848 del 14/03/2016) ha comunicato che il rio interessato dai lavori risulta escluso dal campo di applicazione di tale disciplina.

- Al termine dei lavori deve essere garantito lo smaltimento tempestivo dei cantieri e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi dodici (12) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione /parere necessari secondo le vigenti disposizioni di leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n° 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n° 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente
Mauro Forno